



19933 / 10

33

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/04/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIOVANNI SILVESTRI
- Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO
- Dott. MARCELLO ROMBOLA'
- Dott. RAFFAELE CAPOZZI
- Dott. MARGHERITA CASSANO

- Presidente - SENTENZA N. 399/10
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 45477/2009
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) ERARDI CARLO N. IL 21/05/1976

avverso la sentenza n. 81/2008 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI, del 09/07/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
MARGHERITA CASSANO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Febbraro
che ha concluso per *il rigetto del ricorso.*

Udito, per la parte civile, l'Avv. E. Repozzini che ha chiesto il rigetto del ricorso
Udit i difensori Avv. Stefano Montone e Giovanni Ferullo Esposito
che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto.

1. Il 18 aprile 2008 la Corte d'assise di Napoli dichiarava Carlo Erardi colpevole dei reati di concorso in omicidio volontario aggravato in danno di Roberto Bocchio, rissa, porto senza giustificato motivo di uno strumento da punta e da taglio, danneggiamento aggravato, nonché del reato di lesioni volontarie in danno di Luigi Amich (così qualificata l'originaria imputazione di tentato omicidio) e, ritenuta per tale ultima contestazione applicabile l'ipotesi prevista dagli artt. 52 e 55 c.p., unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di diciotto anni di reclusione, oltre alle pena accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena.

2. Il 9 luglio 2009 la Corte d'assise d'appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, appellata dall'imputato e dal pubblico ministero, ritenuta quanto al capo b) l'ipotesi del tentato omicidio in danno di Luigi Amich, esclusa la scriminante dell'eccesso colposo in legittima difesa, condannava l'imputato alla pena complessiva di diciotto anni e quattro mesi di reclusione in relazione ai reati contestati ai capi a), b), d), e), mentre lo assolveva dal reato di rissa (capo c), perché il fatto non sussiste.

3. Da entrambe le sentenze di merito emergeva che la mattina del 18 novembre 2005 Roberto Bocchio e Luigi Amich, appena usciti da casa, sorpredevano Carlo Erardi nell'atto di forare con un coltello le gomme dell'auto Fiat Palio di proprietà del padre di Roberto Bocchio. L'azione, in ordine alla quale l'imputato rendeva piena confessione, faceva seguito ad analoghi pregressi danneggiamenti di altre auto, compresa quella della famiglia Erardi, posti in essere in un breve lasso di tempo e inquadrabili nell'ambito di difficili rapporti di convivenza esistenti, per questioni legate al parcheggio dei veicoli, tra le persone abitanti nella zona di via Filippo Turati nel comune di San Giorgio a Cremano.

Carlo Erardi sferrava due coltellate all'addome di Amich che, armato di una sbarra di ferro (del tipo utilizzato per sollevare le saracinesche), aveva alzato il braccio per colpirlo senza, peraltro, riuscire nel suo intento a causa di un forte dolore alla spalla che, in conseguenza del gesto repentino, si lussava. Mentre Amich si allontanava sanguinante, Bocchio cercava di tenere a distanza l'imputato con un



metro di legno. In tale contesto interveniva Raffaele Erardi (padre di Carlo) che, richiamato dalle grida, scendeva per strada armato di un coltello con il quale colpiva in parti vitali del corpo Roberto Bocchio, vittima della contestuale aggressione a mano armata anche di Carlo Erardi. Amich, vedendo i due Erardi infierire entrambi armati sul cugino, cercava di intervenire, ma veniva prontamente bloccato da Raffaele Erardi che con lo colpiva alle gambe con il coltello in suo possesso. Mentre Carlo Erardi tratteneva Amich ferito e colluttava con lui per impedirgli di intervenire in difesa del cugino, Raffaele Erardi continuava a infierire su Roberto Bocchio, ormai inerme a terra, colpendolo alla testa con pugni, coadiuvato dalla moglie che, giunta frattanto sul posto, aggrediva la vittima con un battipanni. A quest'ultima fase del fatto assistevano, affacciati alle finestre della loro abitazione, Concetta Tozzi e il marito, Giuseppe Mastalia, Ispettore della Polizia di Stato, risvegliati dalle urla.

Dall'autopsia risultava che il decesso di Bocchio era avvenuto a causa delle numerose ferite prodotte con due diversi tipi di arma da punta e da taglio. Alla vittima venivano inflitti complessivamente sedici colpi che provocavano un'anemia acuta metaemmoragica con conseguente insufficienza ed arresto cardiorespiratorio. Le cause dirette e immediate del decesso erano da individuare nella lesione del fegato e in quelle inferte ad ambedue i polmoni, tali da determinarne il collassamento con maggiori conseguenze per quello destro. Gli accertamenti svolti consentivano di stabilire che le ferite erano di due tipologie diverse: alcune presentavano un aspetto sottile ed erano analoghe a quelle che avevano prodotto le cicatrici riscontrate sul corpo di Amich in zona addominale; altre, viceversa, presentavano una caratteristica molto più tozza, riconducibile ad un corpo bitagliante che aveva colpito per dieci volte Bocchio. Una delle ferite inferte con il montagliante aveva interessato il fegato ed era penetrata profondamente all'interno dell'organismo causando un emiperitoneo. Le ferite penetranti, anch'esse mortali, poste a carico dell'emitorace sia destro che sinistro erano state cagionate dal bitagliante, avevano causato un emopneumotorace bilaterale ed erano pienamente compatibili con le cicatrici che Amich presentava livello degli arti inferiori. Le lesioni riscontrate al fegato erano indicative di una posizione frontale del feritore rispetto alla vittima.

Le ferite riportate da Amich all'addome rendevano necessario un intervento di laparotomia, necessario per scongiurare un esito letale.



4. I giudici d'appello ritenevano provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese da Amich, caratterizzate da spontaneità, univocità, coerenza, degli accertamenti medico legali, dei rilievi fotografici e tecnici, delle parziali ammissioni dell'imputato, della sentenza irrevocabile pronunciata nei riguardi di Raffaele Erardi e acquisita *ex art.* 238 bis c.p.p., delle testimonianze di Tozzi e Mastalia che confermavano il racconto di Amich e smentivano l'assunto dell'imputato, il quale aveva riferito di essersi trovato davanti due persone con il volto parzialmente coperto, da lui ritenute due rapinatori. Ulteriori elementi di conforto al racconto di Amiche venivano individuati nel rinvenimento sul luogo del fatto di quattro pezzi di legno, costituenti parti di un metro da sartoria, di un tubo di ferro utilizzato per aprire e chiudere le saracinesche, nell'assenza di tracce ematiche umane sulla spranga di ferro, nella natura delle lesioni riscontrate sulla persona dell'imputato, nonché nel rinvenimento, sulla scena del delitto, di una busta contenente due panini. Tale ultima circostanza suffragava, ad avviso della Corte territoriale, le dichiarazioni rese da Amich in merito al fatto che, il giorno dell'accaduto, egli e il cugino erano usciti di casa per andare a lavorare e non, come prospettato dalla difesa, per compiere una spedizione punitiva ai danni di Carlo Erardi, individuato quale autore dei danneggiamenti alle auto,

I giudici d'appello, nel riformare la decisione di primo grado in relazione all'azione posta in essere da Carlo Erardi in danno di Amich, osservavano che gli elementi costitutivi del delitto di tentato omicidio potevano essere desunti dal mezzo usato (un monotagliante di lunghezza pari o superiore ai cm 10 e con un'ampiezza massima della lama di 23 cm), dalla reiterazione dei colpi, dalle zone vitali del corpo attinte dai colpi.

5. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, tramite i due difensori di fiducia, l'imputato, il quale, anche mediante una memoria difensiva, lamenta: a) violazione di legge con riferimento all'escussione di Amich in qualità di teste, piuttosto che come imputato di reato connesso o collegato *ex art.* 210 c.p.p. in conseguenza della intervenuta archiviazione in relazione alla partecipazione alla rissa, secondo quanto già in appello prospettato dalla difesa con una memoria cui i giudici d'appello non avevano fornito alcuna risposta; b) carenza della motivazione in ordine alla ricostruzione dell'accaduto, considerato che i giudici di secondo grado, pur in assenza dell'appello del pubblico ministero in relazione all'omicidio in danno di Bocchio, avevano operato una diversa



ricostruzione dell'accaduto, omettendo di esaminare le argomentazioni dei primi giudici circa la scarsa credibilità di Amich sotto molteplici profili, di affrontare le numerose discrasie tra il suo narrato e quello dei testi Tozzi e Mastalia, di confrontarsi con la sentenza emessa a carico di Raffaele Erardi, acquisita ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.; c) violazione dei canoni di valutazione probatoria e della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio nella valutazione degli elementi posti a base dell'affermazione di penale responsabilità di Carlo Erardi; d) violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'esclusione della legittima difesa e dell'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale; e) violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del tentato omicidio in danno di Amich e alla esclusione della legittima difesa, quanto meno sotto il profilo dell'eccesso colposo in legittima difesa.

Osserva in diritto.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

1. 1. La prima doglianza è priva di pregio.

In primo luogo l'autorità giudiziaria deve valutare se esiste un legame di connessione o di collegamento tra i due procedimenti. Per stabilire la qualificazione da attribuire al soggetto che rende dichiarazioni nel processo e farne derivare la eventuale inutilizzabilità ovvero il tipo di apprezzamento che bisogna farne, occorre avere riguardo alla qualifica in quel momento da attribuire allo stesso secondo il tipo di interesse personale specifico che la legge vuole sia protetto con la particolare disciplina prevista dall'art. 210 c.p.p., sempre che la qualifica medesima di imputato o indagato del medesimo reato ovvero di reato connesso presenti i requisiti della concretezza e della attualità e non appaia meramente astratta e potenziale, con riferimento ad eventuali successivi accertamenti o ad altri sviluppi investigativi (Cass., Sez. VI, 19 novembre 1997, n. 3444, rv. 210083).

Se il legame esiste, occorre stabilire se si tratta di connessione per concorso nel medesimo reato (art. 12 lett. a), di connessione teleologica (art. 12 lett. c) o di collegamento probatorio (art. 371, secondo comma lett. b). Ove si ravvisi l'esistenza di una connessione teleologica o di un collegamento probatorio, l'assunzione della qualità di teste assistito dipende da una terza valutazione discrezionale circa l'*altruità* dei fatti dichiarati.



La sentenza impugnata appare conforme ai principi in precedenza enunciati, laddove, con specifici richiami all'intera dinamica della vicenda e alle circostanze di fatto – in quanto tali insindacabili in sede di legittimità – ha escluso qualsiasi forma di illiceità nella condotta posta in essere da Amich che, quindi, correttamente è stato escusso come teste, non risultando del resto *aliunde* che la parte offesa del delitto di tentato omicidio, Luigi Amich, sia anche imputata di un reato commesso in danno dell'offensore da considerarsi collegato a norma dell'art. 371, comma secondo, lett. b), c.p.p. con conseguente insussistenza dell'obbligo di sentirlo nelle forme di cui all'art. 210, sesto comma, c.p.p. e di valutare le sue dichiarazioni secondo la regola dettata dall'art. 192, comma terzo, c.p.p.

A conclusioni analoghe, comunque, si dovrebbe pervenire, qualora si volesse accedere alla prospettazione difensiva - peraltro non autosufficiente sul punto (Cass., Sez. I, 22 gennaio 2009, n. 6112, rv. 243225; Cass., Sez. I, 18 marzo 2008, n. 16706, rv. 240123; Cass., Sez. IV., 26 giugno 2008, n. 37982, rv. 241023) – dell'avvenuta iscrizione del nominativo di Amich nel registro degli indagati in relazione al delitto di rissa e della successiva archiviazione del procedimento. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con una recente decisione condivisa dal Collegio (Cass., Sez. Un. 17 dicembre 2009, n. 12067, rv. 246376), hanno stabilito che non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma primo lett. c), c.p.p.. o per reato probatoriamente collegato, definito con provvedimento di archiviazione.

2. Non fondati sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, il cui esame impone una triplice premessa metodologica.

2.1. Il giudice d'appello che riformi la decisione di primo grado ha l'onere di esaminare tutti gli elementi acquisiti, di valutare la loro valenza probatoria e di spiegare le ragioni sottese ad un diverso epilogo decisionale. In presenza, quindi, di due decisioni di merito difformi, ai fini della rilevabilità del vizio di motivazione in ordine ad una (o più) prova omessa decisiva la Corte di cassazione può e deve fare riferimento, come *tertium comparationis* per lo scrutinio di fedeltà al processo del testo del provvedimento impugnato, non solo alla sentenza d'appello, ma anche a quella di primo grado allo scopo di stabilire se l'*iter* logico argomentativo seguito dal giudice dell'impugnazione sia stato fondato sulla disamina di tutte le prove acquisite oppure abbia pretermesso altre, decisive informazioni.



La mancata risposta dei giudici d'appello circa la portata di decisive risultanze probatorie acquisite al processo inficia la completezza e la coerenza logica della sentenza a causa della negativa verifica di corrispondenza tra il materiale probatorio esistente e il contenuto della pronuncia e la rende suscettibile di annullamento. Ne consegue che la Corte di cassazione, senza necessità di accedere agli atti d'istruzione probatoria, prendendo in esame il testo della sentenza impugnata e confrontandola con quella di primo grado è chiamata a saggiarne la tenuta, sia "informativa" che "logico-argomentativa" (Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2003, n. 45276, rv. 226093). Una verifica del genere è compatibile con le funzioni della Corte di cassazione, in quanto essa non richiede la individuazione del risultato probatorio, ma comporta unicamente un confronto tra la richiesta di valutazione di una prova e il provvedimento impugnato

2. 2. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziaro è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che "nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto... che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) quando sia conseguita con la rigerosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice" (Cass., Sez. Un. 4 febbraio 1992, n. 6682, rv. 191231).

Le linee dei paradigmi valutativi della prova indiziaro sono state recentemente ribadite dalle Sezioni Unite che hanno evidenziato che il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può, perciò, prescindere dalla operazione



propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass. Sez. Un. 12 luglio 2005, n. 33748, rv. 231678).

2. 3. La regola dell' "*oltre il ragionevole dubbio*" formalizzata nell'art. 533 c.p.p., primo comma, c.p.p., come sostituito dall'art. 5 della l. n. 46 del 2006, impone di pronunciare condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in *rerum natura*, ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. Il procedimento logico, invero non dissimile dalla sequenza del ragionamento inferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall'art. 192, secondo comma, c.p.p. - il cui nucleo essenziale è già racchiuso, peraltro, nella regola stabilita per la valutazione della prova in generale dal primo comma della medesima disposizione, nonché in quella della doverosa ponderazione delle ipotesi antagoniste prescritta dall'art. 546, primo comma lett. e), c.p.p. - deve condurre alla conclusione caratterizzata da un alto grado di razionalità razionale, quindi alla "certezza processuale" che, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibile all'agente come fatto proprio.

Il concetto, espresso in alcune recenti sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un. 21 aprile 1995, n. 11, rv. 202001; Cass., Sez. Un. 10 luglio 2002, n. 30328, rv. 222139; Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2003, n. 45276, rv. 226094), cui si è uniformata la giurisprudenza successiva (Cass., Sez. I, 21 maggio 2008, n. 31456, rv. 240763; Cass., Sez. I, 11 maggio 2006, n. 20371, rv. 234111), ancor prima della modifica dell'art. 533 c.p.p., era già stato chiaramente delineato dalla giurisprudenza di legittimità. Si era, in proposito, argomentato, che la prova indiziaria è quella che consente la ricostruzione del fatto in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione, ma non anche di escludere la più astratta e remota delle possibilità che, in contrasto con ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di un ipotetico, inusitato combinarsi di imprevisi e imprevedibili fattori, la realtà delle cose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili (Cass. 2 marzo, 1992, n. 3424, rv.



189682; Cass. Sez. VI, 8 aprile 1997, n. 1518, rv. 208144; Cass. Sez. II, 10 settembre 1995, n. 3777, rv. 203118).

In questo articolato contesto, la regola di giudizio dell' "*oltre il ragionevole dubbio*" pretende percorsi epistemologicamente corretti, argomentazioni motivate circa le opzioni valutative della prova, giustificazione razionale della decisione, standard conclusivi di alta probabilità logica in termini di certezza processuale, essendo indiscutibile che il diritto alla prova, come espressione del diritto di difesa, estende il suo ambito fino a comprendere il diritto delle parti ad una valutazione legale, completa e razionale della prova. E' evidente, in tale prospettiva, la stretta correlazione, dinamica e strutturale esistente tra la regola dell' "*oltre il ragionevole dubbio*" e le coesistenti garanzie, proprie del processo penale, rappresentate: a) dalla presunzione di innocenza dell'imputato, regola probatoria e di giudizio collegata alla struttura del processo e alle metodiche di accertamento del fatto; b) dall'onere della prova a carico dell'accusa; c) dalla regola di giudizio stabilita per la sentenza di assoluzione in caso di "insufficienza", "contraddittorietà" e "incertezza" della prova d'accusa (art. 530, commi secondo e terzo, c.p.p.), secondo il classico canone di garanzia *in dubio pro reo*; d) dall'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie e della necessaria giustificazione razionale delle stesse

3. La struttura e l'articolazione della motivazione della sentenza impugnata concernenti l'affermazione di penale responsabilità di Erardi in ordine al delitto di omicidio in danno di Bocchio appaiono conformi ai principi in precedenza enunciati.

Occorre, in primo luogo, osservare che, contrariamente all'assunto difensivo, esiste una piena convergenza fra le sentenze di primo e di secondo grado in ordine alla ricostruzione dell'azione omicidiaria in danno di Roberto Bocchio e alla sua attribuibilità all'azione congiunta dell'imputato e del padre, quest'ultimo separatamente giudicato e condannato per tale delitto con sentenza irrevocabile di condanna, acquisita ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. Entrambi i provvedimenti hanno, infatti, evidenziato che i due, armati ciascuno di un coltello e in netta preponderanza numerica rispetto a Roberto Bocchio dopo l'avvenuto ferimento ad opera di Carlo Erardi e il conseguimento allontanamento di Amich, ebbero a colpire contemporaneamente con forza e in maniera reiterata in parti vitali del corpo (fegato e torace) la vittima, di cui cagionarono la morte con azioni distinte, ciascuna autonomamente dotata di una forza causale idonea a produrre l'evento letale.



L'affermazione di penale responsabilità di Carlo Erardi in ordine al delitto di omicidio di Carlo Erardi è stata fondata dalla Corte territoriale su un complesso di elementi indizianti, apprezzati nella loro valenza qualitativa, nella loro forza dimostrativa e nella loro coordinazione logica. E' stata, innanzitutto, analizzata la testimonianza di Amich, di cui, con corretto *iter* logico argomentativo, è stata messa in luce la complessiva credibilità, sottoposta ad un vaglio particolarmente rigoroso, tenuto conto della sua veste di parte offesa, costituita parte civile nel presente procedimento, nonché delle considerazioni critiche svolte dai giudici di prime cure in merito alla parte del narrato di Amich concernente il casuale rinvenimento del metro di legno e della spranga di ferro e all'utilizzo di tali strumenti rispettivamente da parte sua e di Roberto Bocchio.

Sono stati, poi, puntualmente indicati gli altri elementi obiettivi (risultanze degli accertamenti medico-legali, parziali ammissioni dell'imputato in ordine all'episodio di danneggiamento posto in essere la mattina del 18 novembre 2005 e al ferimento di Amich, colpito in zona addominale con un coltello, esito dei rilievi tecnici e fotografici espletati nell'immediatezza del fatto, deposizioni di Concetta Tozzi e di Giuseppe Mastalia, sentenza emessa nei confronti di Raffaele Erardi e acquisita ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.), atti a suffragare la dinamica dell'episodio riferita dalla parte offesa.

In tale ottica la sentenza impugnata, con puntuali richiami alle circostanze di fatto - in quanto tali insindacabili in sede di legittimità - , ha correttamente desunto la volontà omicidiaria dalla natura del mezzo usato, dalla sede del corpo della vittima attinta dai colpi (fegato e polmoni), dalla reiterazione degli stessi, dalla posizione reciproca tra aggressori e vittima, dalle modalità di utilizzazione del mezzo. In proposito ha sottolineato, sulla base della convergenza tra le dichiarazioni di Amich, l'esito degli accertamenti medico legali e le parziali ammissioni dell'imputato, che il decesso di Roberto Bocchio avvenne a causa delle numerose ferite prodotte in zone vitali del corpo (fegato e polmoni) da due diversi tipi di arma da punta e da taglio (un coltello con lama monotagliante e uno con lama bitagliante), utilizzate anche per colpire Amich, e che la contestualità tra l'azione di Carlo Erardi e quella del padre - i quali, come già sopra detto, ebbero congiuntamente e contemporaneamente a colpire Roberto Bocchio in parti vitali del corpo con due distinti coltelli, così realizzando un concorso di cause ciascuna sufficiente a produrre l'evento mortale - ha accelerato *l'exitus* che si sarebbe,



tuttavia, inevitabilmente verificato in virtù dell'autonoma efficacia lesiva delle due condotte.

Il provvedimento impugnato ha, poi, argomentato che, contrariamente all'assunto difensivo, non sussiste alcun contrasto tra la versione dei fatti fornita da Amich e le dichiarazioni rese da Concetta Tozzi e Giuseppe Mastalia. Questi ultimi, infatti, hanno assistito dalle finestre della loro abitazione, all'ultima parte del fatto, consistito nel brutale pestaggio, ad opera di Raffaele Erardi, di Roberto Bocchio, ormai inerme a terra dopo la contemporanea aggressione a mano armata da parte dell'imputato e del padre, mentre Carlo Erardi si occupava di tenere immobilizzato Amich, con cui ebbe una colluttazione, per impedirgli di intervenire in aiuto del cugino

Indimostrato, infine, è il contrasto, genericamente dedotto dalla difesa del ricorrente, tra la ricostruzione dell'episodio operato dalla sentenza oggetto di gravame e la pronunzia irrevocabile di condanna emessa nei confronti di Raffaele Erardi.

Conclusivamente la Corte osserva che, a fronte di tali dati fattuali, desunti da una valutazione probatoria sorretta da linee argomentative immuni da carenze logiche e giuridiche, le doglianze del ricorrente sono connotate dal fatto di essere rivolte non contro la struttura del ragionamento sviluppato dai giudici di merito, ma contro il contenuto intrinseco dell'accertamento di merito, tanto da attingere il merito della valutazione e da proporre una valutazione alternativa delle prove che resta preclusa nel giudizio di legittimità.

4. Non fondato è anche il motivo di ricorso concernente il mancato riconoscimento, anche in forma putativa, della legittima difesa in relazione all'episodio in danno di Roberto Bocchio.

I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa. L'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati. Per stabilire se nel commettere il fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima identificare i profili comuni alle due figure giuridiche, poi il requisito che le



differenzia: accertata la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'agredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione *ex ante*, occorre procedere ad un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale certamente comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (Cass., Sez. I, 25 ottobre 2005, n. 45425, rv. 233352).

Alla luce di questi principi, nel caso in esame, la sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha escluso la sussistenza della legittima difesa anche nella forma putativa. L'imputato, infatti, ebbe a colpire reiteratamente con un coltello, in parti vitali del corpo, la vittima nel momento in cui questa, a seguito dell'intervento armato di Raffaele Erardi e dell'allontanamento di Luigi Amich, ferito, non era in grado di cagionare alcuna offesa e, quindi, non sussistevano né l'attualità di un'aggressione ingiusta né alcuna obiettiva necessità di difendersi.

La sentenza impugnata ha, inoltre, correttamente argomentato che la mancanza di attualità di un'offesa era tale da non legittimare in Carlo Erardi l'insorgere di un errore circa l'esistenza di una situazione di pericolo, tenuto conto del fatto che la vittima, a causa del ferimento del cugino, della preponderanza numerica dei suoi aggressori e del supporto fornito da Raffaele Erardi, accorso armato in aiuto del figlio, non era obiettivamente in grado di opporre alcun comportamento violento.

5. Priva di pregio è anche la doglianza concerne l'omessa derubricazione del delitto di omicidio volontario in omicidio preterintenzionale.

Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, nell'omicidio preterintenzionale, sotto il profilo soggettivo, concorrono un dato positivo ed uno negativo: la volontà di offendere con percosse o lesioni e la mancanza dell'intenzione di uccidere. Al contrario, l'elemento psicologico che connota l'omicidio volontario è proprio l'intenzione di cagionare la morte della vittima.

Il criterio distintivo tra l'omicidio volontario e l'omicidio preterintenzionale risiede, quindi, nell'elemento psicologico: nell'ipotesi della preterintenzione la volontà dell'agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte, mentre nell'omicidio volontario la



volontà dell'agente è costituita dall'*animus necandi*, ossia dal dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o eventuale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta (cfr. da ultimo, Cass., Sez. I, 4 luglio 2007, n. 35369, rv. 237685).

Nel caso di specie, la configurabilità dell'omicidio volontario è stata correttamente argomentata sulla base di molteplici elementi in precedenza richiamati, quali la qualità e il numero delle lesioni inferte, la forza di penetrazione dei colpi, la loro reiterazione, la natura del mezzo usato, la parte del corpo della vittima attinta, la posizione reciproca tra aggressore e vittima.

Al rigetto delle doglianze formulate da Carlo Erardi in relazione alla sentenza d'appello che ha confermato la condanna per l'omicidio di Roberto Bocchio consegue di diritto la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che vengono liquidate in complessivi euro quattromilacinquecento, oltre accessori come per legge.

6. Fondato, invece, è l'ultimo motivo di ricorso.

6.1. Occorre premettere che, alla luce dei diversi epiloghi decisionali concernenti l'episodio in danno di Luigi Amich, questa Corte, prendendo in esame il testo della sentenza impugnata e confrontandola con quella di primo grado, è chiamata a saggiarne la tenuta, sia "informativa" che "logico-argomentativa" (Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2003, n. 45276, rv. 226093). Si tratta di una verifica compatibile con le funzioni della Corte di cassazione, in quanto essa non richiede la individuazione del risultato probatorio, ma comporta unicamente un confronto tra la richiesta di valutazione di una prova e il provvedimento impugnato.

6.2. La sentenza di primo grado ha ritenuto che il comportamento posto in essere da Erardi integri gli estremi delle lesioni volontarie e non del delitto di tentato omicidio, originariamente contestato, e sia scriminato dalla legittima difesa, i cui limiti, peraltro, sono stati colposamente superati. In proposito ha osservato che l'arrivo di due persone, sicuramente munite di oggetti dotati di capacità offensiva, da lui ben conosciute e consapevoli dell'appartenenza della vettura danneggiata, ben poteva avere ingenerato in Carlo Erardi, anche alla luce delle pregresse condotte da danneggiamento da lui realizzate, in fondato timore di potere essere oggetto di "rimostranze" con conseguente percezione di versare in uno stato di pericolo. Pertanto, il contesto in cui l'imputato, anche per sua colpa, era venuto a trovarsi lasciava, ad avviso dei giudici di prime cure, ampi margini per far ritenere a



Carlo Erardi di versare in una situazione di pericolo attuale idonea a giustificare la sua reazione e a ricondurre il suo comportamento nell'ambito della scriminante della legittima difesa. Peraltro, la rapidità della reazione, non preceduta da alcuna verifica delle reali intenzioni dei suoi interlocutori, e la violenza eccessiva, tradottasi nell'immediato uso di un coltello con lama monotagliante con cui erano stati sferrati con violenza due colpi contro parti vitali del corpo di Amich, avevano superato i limiti di proporzionalità e di adeguatezza richiesti dall'art. 52 c.p. Tale atteggiamento, peraltro, ad avviso della Corte d'assise, era da ricondurre al timore per la repentina presenza di Bocchio e di Amich, piuttosto che ad una precisa volontà di aggressione, ed era maturato in un contesto di mancata colposa valutazione dell'intera situazione e di omessa attenzione ai limiti giustificabili della propria azione. Sotto tale profilo, pertanto, veniva ritenuta la sussistenza dell'eccesso colposo in legittima difesa in relazione al reato di lesioni volontarie, così derubricata l'originaria contestazione di tentato omicidio, tenuto conto della natura delle lesioni cagionate, della non eccessiva penetrazione della lama del coltello nel corpo di Amich, dell'assenza di pericolo per la vita.

6.3. La sentenza di secondo grado, nel riformare sul punto la decisione di primo grado, ha testualmente desunto la configurabilità del tentato omicidio in danno di Luigi Amich dalla "natura del mezzo usato (un monotagliante di lunghezza pari o superiore ai 10 cm e con un'ampiezza massima della lama entro i 23 mm)", dalla "reiterazione dei colpi", dalle "zone vitali ove vennero inferti".

I giudici d'appello sono pervenuti a tale conclusione omettendo di esaminare tutti gli elementi acquisiti, di valutare la loro valenza probatoria e di spiegare le ragioni sottese ad un diverso epilogo decisionale, così sviluppando un ragionamento incompleto che non ha compiutamente esplicitato le ragioni per le quali non è stata ritenuta condivisibile la decisione dei giudici di primo grado che, con riferimento a tale specifico episodio, avevano ravvisato la sussistenza dell'eccesso colposo in legittima difesa in relazione al delitto di lesioni volontarie.

Con riferimento alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio non sono stati precisati la sede attinta, l'eventuale interessamento di organi vitali (non essendo sufficienti in tal senso i riferimenti contenuti a f. 18 della sentenza impugnata), la penetrazione dei colpi all'interno del corpo di Amich, la durata dello stato di malattia, l'esistenza del pericolo per la vita, gli interventi che hanno scongiurato un esito letale.



Per quanto attiene alla configurabilità o meno della scriminante, sono stati omessi qualsiasi apprezzamento del complessivo contesto in cui si è svolta l'azione, dell'adeguatezza o meno della reazione difensiva dell'imputato, dell'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'agredito in un preciso contesto spazio-temporale e, infine, una differenziazione, condotta alla stregua di una valutazione *ex ante*, tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario.

Per tutte queste ragioni deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla legittima difesa in ordine al tentato omicidio, con conseguente rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla legittima difesa in ordine al tentato omicidio e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Napoli.


Rigetta nel resto il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida in complessivi euro quattromilacinquecento, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, in pubblica udienza, il 21 aprile 2010.


Il Consigliere estensore

Margherita Cassano



Il Presidente

Giovanni Silvestri



**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

26 MAG. 2010



IL CANCELLIERE

Luciano Falco